

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2008, n. 508.

POR 2000/2006, Misura 1.3, Azione C - Impianto comprensoriale per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili sito in località "La Recisa" del Comune di Pisticci - presa d'atto progetto di completamento ed impegno di spesa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2008, n. 509.

Ditta: Consiglio Francesco - Autorizzazione all'attraversamento del tratto di terreno demaniale facente parte del Tratturo Regio "Melfi Castellaneta" in agro del Comune di Venosa (PZ) Fog. 40 part.lla 18.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2008, n. 510.

L.R. n. 28/2003 art. 12, comma 3 - Concessione contributi alle Associazioni venatorie di una quota dei proventi derivanti dalla tassa di concessione regionale di cui all'art. 36 della Legge Regionale 9 gennaio 1995 n. 2.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2008, n. 511.

Rinnovo Organi dei Consorzi di Bonifica della Basilicata - L.R. 33/2001 - Diffida.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2008, n. 512.

Legge regionale n. 11/2006, art. 7 comma 2. Controllo di merito e di legittimità sugli atti degli Enti Strumentali della Regione. ALSIA: Deliberazione commissariale n. 450 del 20/12/2007 e n. 99 del 7/3/2008. Vendita Immobili in Pantano di Pignola.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2008, n. 513.

Controllo ai sensi dell'art. 17 L.R. 11 del 14/7/2006. Parco Archeologico Storico Naturale delle chiese rupestri del materano - Deli-

berazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 20/3/2008.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2008, n. 514.

Programma Triennale di attività 2008/2010 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 2 del 19/2/2008 art. 9 comma 3, della Legge Regionale 3/11/1998 n. 41 - Richiesta chiarimenti ed elementi integrativi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2008, n. 515.

Piano Economico Finanziario 2008 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 1 dell'11/2/2008 art. 9 comma 3 della legge Regionale 3/11/1998 n. 41. Richiesta documentazione ed elementi integrativi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2008, n. 516.

Piano Economico e Finanziario di Previsione anno 2008 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 1 del 19/2/2008. Art. 9 comma 3 della Legge Regionale 3/11/1998 n. 41 - Richiesta chiarimenti elementi integrativi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2008, n. 517.

Linea di indirizzo regionali per l'affidamento familiare: Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente le "Riforma dell'organizzazione Regionale";

VISTA la D.G.R. 11/98 con cui sono stati individuati gli Atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTE la D.G.R. 1148/05 e la D.G.R. 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la D.G.R. 2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

PREMESSO che l'affidamento familiare trova fondamento ed attenzione nella legislazione italiana che, nell'ambito dei compiti e funzioni di protezione e promozione dell'infanzia, adolescenza e della maternità, assicura un impegno preminente e costante attraverso la legislazione di seguito indicata:

- Legge 4/5/1983, n° 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", novellata dalla Legge 28/3/2001 n° 149 "Diritto del minore ad una famiglia", concernente modifiche alla Legge 184/83 nonché al Tit. VIII del Libro primo del Codice Civile, che rafforza il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia e, quando ciò non è possibile, a crescere ed essere educato comunque nell'ambito di una famiglia;
- Legge 27/4/1991 n° 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20/11/1989";
- Legge 28/11/1997 n° 285 "Disposizioni per la promozione dei diritti ed opportunità per l'infanzia e adolescenza";
- Legge 8/3/2000 n° 53 "Disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno alla maternità e paternità";
- Legge 8/11/2000 n° 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 3 della Legge 184/83, come modificata dalla Legge 149/01 con cui, allo scopo di salvaguardare l'interesse del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, è previsto che lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell'ambito delle proprie e specifiche competenze, sostengano con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, i

nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e consentire al minore, appunto, di essere educato all'interno della propria famiglia;

PRESO ATTO che la Regione Basilicata ha inteso perseguire questi obiettivi attraverso proprie e specifiche normative di seguito richiamate:

- L.R. n° 15 del 17/4/1990 "Convenzione con l'Unicef per la istituzione del Difensore dell'infanzia";
- L.R. n° 9 del 29/11/1999 "Istituzione di un Fondo di solidarietà a favore di donne e minori per reati di violenza sessuale";
- L.R. n° 45 del 14/4/2000 "Interventi a favore della famiglia";
- L.R. n° 1 del 2/1/2003 "Costituzione Consulta regionale di protezione e pubblica tutela dei minori";
- L.R. n° 10 del 16/2/2005 "Interventi per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e adolescenza e per lo sviluppo di progetti per città dei bambini e delle bambine";

VISTA la L.R. n° 4 del 14/2/2007 "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale" che relativamente "all'eliminazione o riduzione ... delle condizioni di rischio, di svantaggio, di vulnerabilità, di insicurezza e di emarginazione, promuove le condizioni di sicurezza, stabilità delle relazioni e di mutua solidarietà, rafforzando "le basi della coesione sociale e familiare" (art.1, comma 2, punto b) e, nell'ambito dei "Livelli essenziali ed appropriati delle prestazioni sociali" (art.3), individua, all'interno di "organiche aree di intervento": .."il sostegno alle responsabilità familiari, di tutela materno-infantile e di protezione dei minori ed adolescenti" (art.3, comma 2, punto b);

RITENUTO che per affermare e diffondere la cultura dell'affidamento familiare, per qualificare e sviluppare omogeneamente su tutto il territorio regionale l'istituto di che trattasi e, infine, per realizzare una forte integrazione tra istituzioni, enti e servizi interessati e coinvolti sul tema in argomento, è necessario dotarsi di apposite "Linee di indirizzo regionali per l'affida-

mento familiare”, così come nel documento allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

DATO ATTO che, in fase di predisposizione dei lavori da parte dell'Ufficio regionale competente, vi è stata una partecipazione e concertazione attiva e di contributo degli operatori facenti capo agli Ambiti Sociali Zonali, delle Province, del Tribunale per i Minorenni di Potenza e di tutti gli altri soggetti del volontariato, privato sociale presenti sul territorio interessati ed afferenti alla materia minorile;

RITENUTO, per quanto sopra trascritto, approvare ed adottare, quale strumento unitario ed omogeneo di lavoro sulla materia minorile, le “Linee di indirizzo regionali per l'affidamento familiare”;

TUTTO ciò premesso

DELIBERA

- di approvare le “Linee di indirizzo regionali per l'affidamento familiare” di cui al documento allegato della presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);
- di dare mandato all'Ufficio regionale competente di porre in essere quanto necessario per l'attuazione delle presenti Linee di indirizzo;
- di dare atto che successivamente all'approvazione della presente deliberazione ed in fase di programmazione di interventi, sarà assicurata la copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) e su quelle del Fondo per le attività socio-assistenziali del bilancio corrente.

Allegato "A"**LINEE D'INDIRIZZO REGIONALI PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE****Art. 1 - I principi generali**

I) La Regione Basilicata riconosce la famiglia quale luogo ideale e prioritario per lo sviluppo e la crescita bio-psico-sociale di un minore.

A tal proposito sostiene nell'ambito delle proprie competenze, con idonei interventi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, attraverso la "presa in carico" della famiglia medesima con la predisposizione di appositi progetti individualizzati. Detto progetto prevederà azioni di inclusione sociale mediante interventi socio-educativi, di orientamento e formazione e di occupabilità, prestazioni socio assistenziali, conciliazione/mediazione familiare, sostegno economico.

II) La Regione individua l'affido familiare quale intervento di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia di origine in caso di inefficacia delle misure di cui al primo comma o nei casi di emergenza in cui si impone per motivi di urgenza.

Esso è condizione per garantire l'applicazione e il riconoscimento dei diritti fondamentali del minore in difficoltà e per sperimentare la cultura solidale del territorio.

Art. 2 - Le finalità ed obiettivi

I) L'affidamento familiare è un intervento di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia di origine che non pregiudica la continuità del rapporto educativo con la stessa, ma ne favorisce il reinserimento una volta cessata la condizione di momentanea precarietà.

Va utilizzato se risponde pienamente alle esigenze dei minori che si trovino temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, garantendo loro l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive da parte di altri adulti in funzione genitoriale, sostenuti dall'azione coordinata ed integrata della rete dei servizi e dei soggetti che sono chiamati ad applicarlo.

II) Gli obiettivi che la Regione intende perseguire sono:

H. 1) la creazione di una rete integrata di sostegno al minore ed alla sua famiglia di origine fra le istituzioni, gli enti, i servizi e le associazioni interessate all'intervento prioritariamente così identificabili:

- il Comune, attraverso l'Ambito socio-territoriale di appartenenza;
- il Servizio sanitario regionale;
- la Provincia;
- l'Istituzione scolastica;
- le famiglie e le persone disponibili all'affido e loro associazioni;
- il Terzo settore;
- l'Autorità Giudiziaria.

II. 2) l'affermazione e la diffusione della cultura dell'affido familiare basata:

- sul riconoscimento del diritto di ogni minore a vivere in un ambiente familiare che ne favorisce la crescita bio-psico-sociale, senza discriminazioni di sesso, etnia, lingua, religione, nel rispetto dell'identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento. A questo scopo la sua famiglia di origine va sostenuta per recuperare il proprio ruolo nel processo educativo del minore;
- sul mutuo aiuto familiare e l'accoglienza comunitaria partecipata, come condizione, e insieme esito di una progettualità educativa non meramente protettiva ed assistenzialistica, ma basata su un lavoro di integrazione e scambio tra soggetti e professionalità diverse.

Art. 3 - I destinatari

I) I minori e le loro famiglie di origine, le famiglie affidatarie e le loro associazioni, gli operatori dei servizi pubblici e privati attivi nella tutela, protezione, intervento a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, con riferimento alla crescita bio-psico-sociale del minore medesimo.

Art. 4 - Gli strumenti

I) La Regione promuove :

- la creazione della rete di servizi a sostegno dell'efficace impiego dello strumento;
- la promozione della cultura dell'affido;
- la formazione delle associazioni di famiglie e delle persone affidatarie;
- la formazione degli operatori sociali e socio-sanitari, compresi quelli appartenenti ad associazioni del volontariato e delle ONLUS che gestiscono servizi e prestazioni a favore di minori in difficoltà.

Art. 5 – I modi dell'affido

I) L'affido familiare può essere:

I.1) *consensuale*, ai sensi dell'art.4 comma 1 della Legge 149/01, disposto dai servizi sociali territoriali , con il consenso della famiglia d'origine e di quella affidataria, con esecutività del Giudice Tutelare per la durata massima di 24 mesi. Eventuale proroga può essere disposta dall'Autorità Giudiziaria Minorile qualora non vi siano le condizioni per un rientro nella famiglia d'origine.

I.2) *conflittuale*, ovvero in mancanza di consenso, ai sensi dell'art.4 comma 2 della Legge 149/01 disposto dall'Autorità Giudiziaria Minorile.

Le modalità dell'affidamento sono definite al successivo articolo 7.

art. 6 – Tipologie di affidamento familiare e sua regolamentazione

I) L'affido familiare è strutturato come:

- I. 1) *affidamento residenziale intrafamiliare*;
- I. 2) *affidamento residenziale eterofamiliare*;
- I. 3) *affidamento part-time*;
- I. 4) *altre modalità*.

I. 1) L'affidamento residenziale intrafamiliare

L'affidamento residenziale intrafamiliare consiste nell'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il IV grado. Tale forma di affidamento, non comportando l'uscita del minore dalla famiglia di origine, va sostenuta, anche economicamente dal servizio ad esso preposto.

I. 2) L'affidamento residenziale eterofamiliare

I.2.a) L'affidamento residenziale eterofamiliare consiste nell'accoglienza di un minore preferibilmente presso una famiglia, anche monoparentale, che non abbia vincoli di parentela con il nucleo d'origine temporaneamente in difficoltà.

I.2.b) Ogni famiglia affidataria potrà avere in affidamento non più di due minori, salvo eccezioni particolari di fratelli che si ritiene opportuno rimangano uniti, comunque senza superare il numero massimo di 6 minori, compresi gli eventuali figli degli affidatari.

I.2.c) Nella scelta degli affidatari dovranno essere presi in considerazione i criteri della prossimità territoriale e della omogeneità tra la famiglia affidataria e quella di origine.

I.3) L'affidamento part-time

I.3.a) Per affidamento part-time si intende un intervento di sostegno alla famiglia biologica e di appoggio al minore per alcuni momenti della giornata o della settimana, senza allontanare il minore dal proprio nucleo familiare. Esso ha come presupposto l'esigenza di "attuare tutti i possibili interventi di sostegno e recupero nei confronti del nucleo familiare d'origine" come già disposto dalla l.n. 184/1983 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Può essere:

- diurno;
- notturno;
- per alcuni giorni della settimana o del mese;
- per le vacanze.

I.3.b) Anche i minori ospiti di strutture residenziali possono essere affidati, per alcuni giorni della settimana o del mese o per periodi di vacanza, a famiglie diverse da quella di origine, purchè queste ultime risultino inserite nell'Anagrafe regionale degli affidatari di cui al successivo art. 13; previa autorizzazione dell'autorità che ha disposto il collocamento nella struttura, sentiti i genitori nei cui confronti non siano stati adottati provvedimenti limitativi della potestà genitoriale.

Tale opportunità sarà preferibilmente utilizzata per gli adolescenti ed i soggetti con disabilità.

I.3.c) L'affidamento part-time richiede:

- la prossimità territoriale ovvero la permanenza del minore nel proprio ambiente di vita e di relazioni sociali;
- la regolarità ovvero la previsione di tempi e luoghi stabiliti ed organizzati, in modo da offrire il punto di riferimento significativo al minore e alla sua famiglia di origine.

I.3.d) Ogni famiglia affidataria, anche monoparentale, non potrà ospitare contemporaneamente più di un minore, fatta eccezione per fratelli/sorelle.

I.3.e) L'affido part-time va prioritariamente utilizzato:

- per favorire l'incontro fra minori della stessa fascia di età capaci di sviluppare positivi processi di identificazione, puntando sulla vicinanza anagrafica e sulla condivisione di linguaggi e simboli comunicativi;
- per minori che vivono con un solo genitore, favorendo l'incontro con l'altro sesso.

I. 4) le altre tipologie di affidamento

Sono poi possibili altre forme di affidamento, per le quali vanno applicate le linee operative sin qui declinate con gli adattamenti al caso in specie.

- **Affidamento degli ultradiciottenni:** si riferisce esclusivamente alla prosecuzione di affidamenti iniziati in età minorile, la cui durata non può superare il compimento del 21° anno di età, qualora sia necessario terminare un progetto in atto, non possa rientrare nella propria famiglia e non sia ancora in grado di condurre una vita indipendente;

- **Affidamento di minori in situazioni di emergenza:** si configura come un servizio di "pronto intervento" dettato dalla necessità di allontanare il minore dalla sua famiglia di origine per il deteriorarsi della situazione socio-familiare nonché ambientale. La durata di tale forma di affidamento non deve eccedere i sei mesi;

- **Affidamento di madri con bambini:** tale forma di affidamento favorisce l'accoglienza della madre e del bambino presso famiglie affidatarie, di cui al successivo art. 13, opportunamente selezionate e disponibili a tale forma di accoglienza sulla base della complessità della situazione e di specifiche competenze;

- **Affidamento di minori stranieri e Rom,** eventualmente sostenuti da interventi di mediazione interculturale.

Art 7 - Il progetto di vita individualizzato (PVI)

I) Lo strumento attuativo dell'affidamento è il Progetto di vita individualizzato (PVI).

II) E' predisposto dal servizio sociale comunale competente, attraverso un *case manager*, che prende in carico il minore e la sua famiglia secondo le modalità previste dalla vigente normativa e cura gli adempimenti di cui alla L. n. 184/83 e dalle modifiche introdotte dalla L. n. 149/2001.

II. 1) Esso deve contenere:

- gli obbiettivi generali ed obiettivi specifici, riferiti questi ultimi ai diversi attori del progetto;
- il raccordo con il PEI (progetto educativo individualizzato) se definito;
- la durata prevista;
- il programma degli interventi articolato per destinatari;
- i vincoli negoziati tra le parti e/o prescritti dall'autorità giudiziaria;
- gli impegni della famiglia di origine anche in ordine alle modalità e alla periodicità dei rientri del minore, ai rapporti tra le due famiglie;
- gli impegni della famiglia affidataria in ordine ai bisogni educativi, di istruzione, sociali e sanitari del minore, a rispetto della sua identità, ai rapporti con la sua famiglia, alla partecipazione ai gruppi di sostegno;
- gli impegni dell'Ente (o degli Enti) che progetta l'affidamento verso il minore e le due famiglie (nei confronti della famiglia affidataria devono essere definiti anche gli impegni di sostegno economico);
- la responsabilità dei singoli operatori per l'attuazione del programma degli interventi.

II. 2) Il progetto di vita individualizzato va aggiornato almeno una volta all'anno, in tempo utile per valutare la possibile variazione del percorso educativo-scolastico.

Art. 8 - L'abbinamento

- I) Particolare attenzione deve essere posta su quei fattori che maggiormente incidono sull'esito dell'affido al fine di individuare la famiglia idonea per ciascun minore.

Per quanto riguarda il minore, la valutazione deve tener conto soprattutto della sua età, del tipo e della durata ipotizzabile dell'affido, del tipo e della gravità delle sue difficoltà, del suo parere circa il provvedimento.

La famiglia affidataria deve essere:

- in grado di accudire, educare e sostenere un minore;
- capace di affrontare vicende emotive connesse ad esperienze di separazione del minore dalla sua famiglia d'origine;
- priva di motivazioni esclusivamente affilative nei confronti di un bambino in affido;
- flessibile ai cambiamenti ed in grado di gestire eventuali problematiche connesse e/o afferenti all'affido;

- disponibile a collaborare con le istituzioni;
- solidale nei confronti di persone provenienti da contesti sociali, culturali ed etnici diversi.

La famiglia affidataria infatti è lo strumento privilegiato individuato per integrare delle relazioni insufficienti o inadeguate, che garantisce attraverso la gratuità del rapporto, il coinvolgimento affettivo, le modalità di espressione della funzione genitoriale, la continuità nelle persone di riferimento.

Per quanto attiene alla famiglia d'origine, l'attenzione deve essere posta:

- sull'età della coppia, sulla natura e la gravità dei problemi che inducono ad allontanare il minore;
- sui margini di cambiamento della famiglia;
- sulle risorse impiegabili per il suo sostegno;
- sull'atteggiamento nei riguardi dell'affidamento e sulle possibilità e sui limiti di un rapporto tra le due famiglie;
- sulle capacità di rispettare i vincoli.

Art. 9 - La conclusione dell'affidamento familiare

1) L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, quando siano venute meno le cause che lo ha determinato.

Condizione essenziale per la qualificata conclusione del progetto di affidamento familiare è la gradualità del reinserimento del minore nel suo nucleo d'origine e del distacco dalla famiglia affidataria. La decisione di concludere l'esperienza è assunta all'atto della revisione del Progetto di vita individualizzato.

La programmazione e gli interventi propri di questa fase devono quindi considerare:

- il sostegno al minore per l'elaborazione del distacco dalla famiglia affidataria e la preparazione al suo rientro in famiglia
- la definizione dei tempi delle modalità più favorevoli al reinserimento nella famiglia di origine
- la valutazione dell'opportunità del mantenimento di rapporti con la famiglia affidataria.

Art. 10 - Le verifiche sull'andamento del PVI e la valutazione finale

1) Le attività di verifica ed aggiornamento del PVI servono:

- a coordinare gli interventi nella fase di messa in opera del progetto e delle sue fasi successive;
- ad aggiornare il progetto in rapporto all'evoluzione dei bisogni del minore e della situazione della famiglia di origine, nonché per far fronte ad eventuali difficoltà emergenti;
- a fare circolare, tra tutti i soggetti coinvolti, le informazioni utili alla gestione del progetto, in modo che ognuno si muova entro un quadro aggiornato della situazione e riceva le indicazioni per accedere alle risorse utili per affrontare i problemi del momento;
- a valutare i risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti per preparare la conclusione dell'affidamento.

II) Di norma il PVI è aggiornato con cadenza semestrale riguardante l'andamento del PVI e delle eventuali modifiche da apportare. L'incontro di aggiornamento è promosso dal case manager. Riunioni di verifica possono essere richiesti anche dai sottoscrittori del PVI.

Art. 11- Il Case manager

- I) E' l'operatore del servizio sociale comunale che "prende in carico" il minore, propone l'abbinamento, cura la proposta di PVI e la sua realizzazione una volta definito. Svolge il ruolo di raccordo tra gli attori del PVI e con altri soggetti di volta in volta interessati od interessabili alla realizzazione del PVI medesimo.
- II) I servizi competenti per materia delle Province di Matera e di Potenza attivano a richiesta ogni utile attività di supporto, consulenza ed assistenza tecnica.

Art 12 -I diritti dell'affidatario e l'iscrizione nello stato di famiglia

I) L'affidatario deve osservare gli obblighi previsti dall'autorità affidante. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 316 del C.C e, in ogni caso, l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie

II) *Contributo economico mensile.*

In attuazione del comma 4 dell'art. 5 della L. 149/01 alla famiglia affidataria può essere riconosciuto un contributo economico mensile nella misura massima di €. 252¹ per ogni minore affidato a condizione che abbia una situazione economica - misurata dalla certificazione ISE di cui al D. Lgs. 109/98 e s.m.i.- non superiore a €. 40.000,00 annui. L'attribuzione del contributo mensile avverrà in modo strettamente connesso alla formulazione del PVI, soggetto a verifiche e revisioni periodiche, e sarà suscettibile di tutte le variazioni che si riterranno necessarie in relazione alla evoluzione della situazione e al manifestarsi di particolari esigenze e bisogni di tipo sanitario.

Nel caso di affidamento part-time la misura del contributo economico mensile è determinata in relazione alle comprovate esigenze identificate dal PVI e non potrà in ogni caso eccedere la misura di €. 150.

III) *Iscrizione anagrafica del minore.*

In assenza di specifiche disposizioni in materia disposte dall'Autorità Giudiziaria, negli affidamenti a lungo termine può prevedersi l'iscrizione nello stato di famiglia della famiglia affidataria, previa intesa con i servizi e con i genitori del minore, non decaduti dalla potestà.

Art. 13- L'anagrafe regionale degli affidatari

¹ CISF, Centro Internazionale studi Famiglia, 2006 (elaborazioni su dati ISTAT).